

# La Locale è indipendente

di Luca Montanari

Il comune non può inglobare i dipendenti di polizia locale all'interno di una struttura amministrativa più complessa. E nemmeno allontanare il comandante as-

soggettando gli agenti al potere direttivo di dipendenti sprovvisti dello status giuridico di polizia locale.

## La sentenza

Dopo dodici anni dalla storica sentenza 4 settembre 2000 n. 4663, il massimo organo di giustizia amministrativa se ne esce con una nuova, storica decisione, la n. 4605 del 13 luglio 2012, con la quale non solo non muta di una virgola la sua precedente posizione, ma anzi rincara la dose affermando

**Una sentenza mette in evidenza, ancora una volta, l'autonomia rispetto all'ente**

che la polizia locale è cosa diversa dalle altre articolazioni burocratiche dell'ente e che i suoi appartenenti - dal comandante all'ultimo degli agenti - non possono

né devono essere considerati alla stregua degli altri dipendenti, così come non possono né devono essere sottomessi al potere direttivo di quelli.

Come si ricorderà, nell'anno 2000 il Consiglio di stato aveva affermato che con la istituzione del corpo di polizia locale si dà vita ad una

entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche



Secondo i magistrati l'autonomia del corpo si spiega in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene.



**Gli agenti di polizia locale non possono essere assoggettati al potere direttivo di dipendenti sprovvisti dello status giuridico di polizia locale.**

i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli operatore di polizia locale), che ha la responsabilità del corpo e ne risponde direttamente al sindaco.

Nello stesso solco si pone, pertanto, la decisione n. 4605 del 13 luglio 2012 la quale, oltre a ribadire i concetti già espressi nel 2000, in più fornisce una ulteriore chiave di lettura della normativa di settore, nel senso che l'aggregazione di dipendenti di polizia locale si configura automaticamente come entità organizzativa distinta e autonoma dalle altre strutture dell'apparato



comunale e, qualunque sorte le venga riservata, in nessun caso potrà condurre ad una sua fusione con altri uffici col risultato che gli agenti vengano, anche solo potenzialmente, assoggettati al potere direttivo di dipendenti sprovvisti dello status giuridico di polizia locale, ancorché di più alto livello amministrativo (dirigenti, funzionari, ecc.).

### Autonomia necessaria

Secondo i magistrati di palazzo Spada l'autonomia del corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene, essendo sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia locale delle funzioni statali di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento *ope legis* o per decreto delle relative qualità.

Per il Consiglio di Stato anche il comandante deve essere soggetto organico alla struttura di polizia locale e questa sua *forma juris* non può essere contrastata nemmeno differenziando l'attività gestionale da quella di polizia. Privare il comandante della sua capacità di intervento per attribuirlo al capo di un'area amministrativa per i giudici amministrativi è totalmente illegittimo, ponendosi in contrasto con la legge quadro n. 65 del

1986, la quale prevede appunto uno stato giuridico ed economico differenziato per i dipendenti di polizia locale rispetto agli altri del comune.

### Sindaco e comandante

Detto ciò, se a queste due importanti decisioni aggiungiamo il contenuto della sentenza della Cassazione civile n. 10628 del 9 maggio 2006, il risultato finale sarà veramente dirimpante. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, relativo alle funzioni del sindaco, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il modulo organizzativo della competenza degli organi burocratici, in luogo di quelli politici (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articolo 107), mentre resta tutt'ora in vigore l'articolo 9 della medesima legge nella parte in cui (comma 1) stabilisce che "il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo", restando così esclusa in modo assoluto ogni possibilità di assoggettare il comandante del corpo al potere di ordine e direttiva dei dirigenti amministrativi.

### Conclusioni

Da quanto detto si conclude che:

1. l'aggregazione di dipendenti di polizia locale si configura automaticamente come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale, con la conseguenza che qualunque sorte le venga riservata, in nessun caso potrà condurre ad una sua fusione con altri uffici;
2. gli agenti di polizia locale non possono essere assoggettati al potere direttivo di dipendenti sprovvisti dello *status* giuridico di polizia locale, ancorché di più alto livello amministrativo (dirigenti, funzionari, ecc.);
3. il comandante deve essere soggetto organico alla struttura di polizia locale e questa sua *forma juris* non può essere contrastata nemmeno differenziando l'attività gestionale da quella di polizia;
4. privare il vertice della polizia locale della sua capacità di intervento per attribuirlo al capo di un'area amministrativa è totalmente illegittimo;
5. l'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, relativo alle funzioni del sindaco, deve ritenersi tacitamente abrogato, mentre resta tutt'ora in vigore l'articolo 9 della medesima legge. ■

